

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di

Oggetto: Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti (*standing facilities*) -
Lettera-contratto

Il/La
(di seguito la "Controparte"),
codice meccanografico
codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie
(MFI code)

C.F.
P.IVA.
(V.A.T. number)

numero di iscrizione al registro delle imprese
.....
(company number)

avente sede legale in
.....
(Stato; città; indirizzo)

Indirizzo PEC rilevante ai fini dell'Articolo 9 bis del presente Contratto quadro
.....

legalmente rappresentat ... da:
.....

nella sua qualità di:
.....

e titolare del conto PM presso TARGET2-Banca d'Italia (di seguito conto PM) ovvero del
conto HAM presso la SSP tramite Banca d'Italia (di seguito conto HAM),

CHIEDE

di poter accedere alle operazioni su iniziativa delle controparti (*standing facilities*) con codesto Istituto nell'ambito delle operazioni di politica monetaria così come definite e regolate dalle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (di seguito "Condizioni generali").

Al riguardo la Controparte:

- a) dichiara di avere preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel "Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti" allegato alla presente che sottoscrive digitalmente per conoscenza e accettazione;
- b) dichiara di avere sottoscritto con codesto Istituto le Condizioni generali e le Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento;
- c) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che alle operazioni su iniziativa delle controparti si applicano le previsioni di cui al "Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti", le Condizioni generali, nonché le previsioni dei contratti regolanti le singole operazioni su iniziativa delle controparti;
- d) dichiara di avere presentato alla Banca d'Italia il formulario TARGET2 per l'accesso alle operazioni su iniziativa delle controparti, secondo le modalità indicate nel documento "Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema";
- e) a tutti gli effetti conseguenti alla presente Lettera-contratto, conferma il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 47 del codice civile per il rapporto di conto PM - ovvero di conto HAM - in essere con la Banca d'Italia, nonché i dati resi noti nell'ambito di tale rapporto per le comunicazioni via fax e via PEC.

.....
(Luogo)

(Data)

.....
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

La Controparte approva specificamente, ai sensi degli articoli. 1341 e 1342 cc, le previsioni di cui agli articoli 15 (Sospensione dalle operazioni), 16 (Cessazione della facoltà di utilizzo) e 16 bis ("Penale in caso di inadempienza") del "Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti".

.....
(Luogo)

(Data)

.....
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

CONTRATTO QUADRO
PER LE OPERAZIONI SU INIZIATIVA DELLE CONTROPARTI
(STANDING FACILITIES)

Articolo 1

(Oggetto del contratto)

1. Nell'ambito delle operazioni di politica monetaria, la Controparte può:
- a) depositare presso la Banca d'Italia (di seguito Banca) in un conto corrente intestato a suo nome una somma di denaro (deposito *overnight*);
 - b) ottenere dalla Banca un finanziamento mediante un'anticipazione su pegno di attività idonee (rifi naziamento marginale), secondo quanto previsto dal Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento.

A tali operazioni si applica il relativo tasso di interesse stabilito dalla Banca centrale europea (di seguito BCE)

Articolo 2

(Durata)

Le operazioni di cui all'articolo 1 hanno la durata di una giornata lavorativa.

Articolo 3

(Apertura dei conti)

La Banca provvede ad aprire, nel modulo *Standing Facilities* di TARGET2, un conto di deposito *overnight* e un conto di rifi naziamento marginale, entrambi intestati alla Controparte.

Articolo 4

(Recesso)

La Controparte può recedere dal presente Contratto quadro con un preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario, a condizione che non vi siano operazioni su iniziativa delle controparti in essere.

Sezione I
Operazioni di Deposito *overnight*

Articolo 5

(Costituzione del deposito)

1. La costituzione del deposito avviene mediante accreditamenti del conto di deposito *overnight* da eseguirsi esclusivamente in contropartita al conto PM - ovvero al conto HAM - in essere a nome della Controparte medesima, secondo le modalità stabilite dalla Banca.
2. La costituzione del deposito può essere effettuata in tutte le giornate operative TARGET2, entro gli orari previsti dal [calendario TARGET2](#) presente sul sito Internet della BCE, ad esclusione dei giorni in cui TARGET2 non è disponibile alla fine della giornata a causa di una "interruzione di TARGET2 prolungata nell'arco di diverse giornate operative" come richiamata all'articolo 24 bis delle Condizioni generali. In circostanze eccezionali, l'Eurosistema può decidere di applicare termini posticipati rispetto ai precedenti.
3. La Banca non fornisce alcuna garanzia in cambio dei depositi.

Articolo 5 bis

(Costituzione del deposito in contingency)

In caso di indisponibilità dei sistemi del partecipante, che non consentano di disporre autonomamente l'operazione di deposito in TARGET2, la Controparte ha facoltà di presentare la richiesta di costituzione di un deposito *overnight*, nel rispetto dei termini stabiliti all'art. 5.2, secondo le modalità previste per la gestione della *contingency* nel sistema TARGET2 e [pubblicate sul sito Internet della Banca](#).

Articolo 6

(Importo)

Gli accrediti sul conto corrente di deposito *overnight* non hanno limiti di importo.

Articolo 7

(Interessi)

1. Gli interessi sulle somme depositate sono regolati tra la Banca e la Controparte. In caso di tasso di interesse negativo, la somma risultante è versata dalla Controparte alla Banca.
2. L'interesse è calcolato in regime di capitalizzazione semplice, con la formula "giorni effettivi/360", al tasso stabilito dalla BCE con provvedimento di cui all'Articolo 1, comma 2.
3. Eventuali variazioni nella misura del tasso, come sopra determinato, decorrono dall'inizio del nuovo periodo di mantenimento della riserva, come definito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2021/378 (BCE/2021/1) o dal diverso termine indicato nel

provvedimento che dispone la variazione..

Articolo 8
(Restituzione)

1. L'operazione di restituzione è eseguita nella prima giornata lavorativa successiva alla costituzione del deposito mediante movimentazione del conto PM, ovvero del conto HAM.
2. Nella giornata suddetta, la Banca restituisce alla Controparte la somma costituita in deposito, e regola gli interessi dovuti sulla stessa mediante accrediti/addebiti del conto PM, ovvero del conto HAM.

Sezione II

Operazioni di rifinanziamento marginale

Titolo I

Operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta

Articolo 9

(Accesso alle operazioni)

1. La Controparte che intende accedere al rifinanziamento marginale invia alla Banca apposita richiesta secondo le modalità indicate nel documento Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. La richiesta può essere effettuata in tutte le giornate operative TARGET2, entro gli orari previsti dal [calendario TARGET2](#) presente sul sito Internet della BCE), ad esclusione dei giorni in cui TARGET2 non è disponibile alla fine della giornata a causa di una "interruzione di TARGET2 prolungata nell'arco di diverse giornate operative" come richiamata all'articolo 24 bis delle Condizioni generali. In circostanze eccezionali, l'Eurosistema può decidere di applicare termini posticipati rispetto ai precedenti.
2. L'accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale è condizionato al rispetto dei requisiti tecnico-operativi previsti nel suddetto documento Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

Articolo 9 bis

(Richiesta di rifinanziamento marginale in contingency)

In caso di indisponibilità della R.N.I. o del C.A.B.I., nonché di altri malfunzionamenti che non consentano lo scambio di messaggi via R.N.I., la Controparte ha facoltà di presentare la richiesta di rifinanziamento marginale per via telefonica, nel rispetto dei termini stabiliti, purché essa abbia comunicato tempestivamente le proprie difficoltà alla Banca e sia stata a ciò autorizzata per le vie brevi. La Banca si riserva di verificare l'effettiva presenza di malfunzionamenti. Tale richiesta deve essere confermata immediatamente via PEC avvalendosi esclusivamente dell'indirizzo indicato dalla Controparte nella presente lettera-contratto e via e-mail secondo le modalità definite nella Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. L'utilizzo dell'indirizzo PEC deve avvenire esclusivamente per i fini di *contingency* di cui al presente comma.

Articolo 10

(Erogazione dell'importo finanziato)

1. La Banca eroga il finanziamento alla Controparte accreditando il conto PM - ovvero il conto HAM - e addebitando contemporaneamente il conto di rifinanziamento marginale di cui la stessa è titolare.
2. Nel caso in cui la Controparte non disponga di *collateral* sufficiente a garantire l'intero importo dell'operazione, la Banca regola il minor importo tra l'ammontare del finanziamento richiesto e il valore garantito come previsto dall'Articolo 17.

Articolo 11

(Restituzione)

La Controparte autorizza la Banca, all'apertura della giornata lavorativa di TARGET2 successiva a quella dell'erogazione del rifinanziamento, ad addebitare il proprio conto PM - ovvero il conto HAM - dell'importo finanziato unitamente agli interessi dovuti.

Titolo II

Operazioni di rifinanziamento marginale automatico

Articolo 12

(Accesso alle operazioni)

1. Se a fine giornata l'anticipazione infragiornaliera in conto corrente di una Controparte titolare di conto PM e abilitata al rifinanziamento marginale non è stata rimborsata, il mancato rimborso viene considerato una richiesta della Controparte di accesso al rifinanziamento marginale. Fanno eccezione i giorni in cui TARGET2 non è disponibile alla fine della giornata a causa di una "interruzione di TARGET2 prolungata nell'arco di diverse giornate operative" come richiamata all'articolo 24 bis delle Condizioni generali. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 ter.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si applica alle operazioni del presente Titolo il "Contratto per le operazioni di anticipazione infragiornaliera su pegno".

Articolo 13

(Erogazione del finanziamento)

La Banca eroga alla Controparte un finanziamento per l'importo di cui all'articolo 12, comma 1, accreditando il conto PM della Controparte e addebitando contemporaneamente il conto di rifinanziamento marginale.

Articolo 14

(Restituzione)

La Controparte autorizza la Banca, all'apertura di TARGET2 della giornata lavorativa successiva a quella dell'erogazione del rifinanziamento automatico, ad addebitare il proprio conto PM dell'importo finanziato unitamente agli interessi dovuti.

Articolo 15

(Sospensione dalle operazioni)

Salvo il disposto dell'articolo 22 delle Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria, la Banca può sospendere o limitare, con provvedimento particolare a efficacia immediata, l'accesso della Controparte alle operazioni di cui all'articolo 12 in caso di gravi, reiterate o persistenti violazioni degli obblighi scaturenti dal Contratto quadro per operazioni di anticipazione infragiornaliera.

Articolo 16

(Cessazione della facoltà di utilizzo)

Nei casi di recesso o risoluzione previsti nel Contratto quadro per le operazioni di

anticipazione infragiornaliera e nei casi di sospensione o esclusione dalle operazioni poste in essere ai sensi del medesimo Contratto, la Controparte non può accedere alle operazioni di cui all'articolo 12.

Articolo 16 bis

(Penale in caso di inadempienza)

Con riferimento alle operazioni di rifinanziamento marginale automatico, la Banca applica una penale calcolata secondo le modalità previste dall'Allegato A alle Condizioni generali, nei seguenti casi:

- la controparte non rispetta l'obbligo di stanziare anticipatamente a garanzia un ammontare sufficiente di attività idonee,
- la controparte, soggetta a misura di limitazione ai sensi dell'articolo 22 delle Condizioni generali, non rispetta l'obbligo di mantenere il ricorso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema entro il limite determinato.

Titolo III
Disposizioni comuni per le operazioni di cui ai Titoli I e II della
Sezione II

Articolo 17
(Garanzia dell'operazione)

Le operazioni di cui ai Titoli I e II sono garantite dal *pool* di garanzie della Controparte.

Articolo 18
(Interessi)

1. Alle operazioni di cui ai Titoli I e II si applica un interesse sull'importo finanziato.
2. L'interesse è calcolato in regime di capitalizzazione semplice, con la formula "giorni effettivi/360", al tasso stabilito per tali operazioni dalla BCE ai sensi dell'Articolo 1 comma 2.
3. Eventuali variazioni nella misura del tasso, come sopra determinato, decorrono dall'inizio del nuovo periodo di mantenimento della riserva, come definito dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 378/2021 (BCE/2021/1) o dal diverso termine indicato nel provvedimento che dispone la variazione.

Titolo IV

Disposizioni speciali in caso di interruzione di TARGET2 prolungata nell'arco di diverse giornate operative

Articolo 18 bis

(Interruzione di TARGET2 prolungata nell'arco di diverse giornate operative)

Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 24 bis delle Condizioni generali, la Banca applica le norme di cui al presente Titolo ("disposizioni speciali"), fino al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 24 ter delle stesse Condizioni generali e in linea con le comunicazioni della BCE.

Articolo 18 ter

(Trattamento del saldo negativo di fine giornata in caso di interruzione di TARGET2 prolungata nell'arco di diverse giornate operative)

Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 24 bis delle Condizioni generali, nel caso in cui sia applicato l'articolo 187 quater, lett a), delle Regole per l'attuazione della politica monetaria, il mancato rimborso alla fine della giornata dell'anticipazione infragiornaliera in conto corrente di una Controparte titolare di conto PM e abilitata al rifinanziamento marginale è trattato come anticipazione infragiornaliera e remunerato ad un tasso pari a zero fino al ripristino del regolare funzionamento del servizio Target2.

Articolo 18 quater

(Tasso di interesse per le operazioni di rifinanziamento marginale in caso di interruzione di TARGET2 prolungata nell'arco di diverse giornate operative)

Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 24 bis delle Condizioni generali, nel caso in cui sia applicato l'articolo 187 quater, lett b), delle Regole per l'attuazione della politica monetaria, la Banca dispone che:

- a qualsiasi credito in essere erogato sotto forma di rifinanziamento marginale nel giorno precedente l'attivazione dell'elaborazione in contingency di cui al paragrafo 6 dell'Appendice IV all'Allegato II dell'Indirizzo della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2012 (BCE/2012/27) si applichi un tasso pari a zero per il periodo dell'interruzione,
- i crediti concessi nell'ambito delle operazioni di rifinanziamento marginale e regolati in tempo reale il giorno dell'interruzione di TARGET2 prolungata nell'arco di diverse giornate operative, ma prima che l'interruzione sia stata dichiarata tale, siano trattati come crediti concessi nella giornata operativa in cui l'interruzione prolungata di TARGET2 nell'arco di diverse giornate operative sia risolta.

In tal caso,

- il pagamento degli interessi è dovuto insieme al rimborso del credito per le operazioni di rifinanziamento marginale solo dopo che l'elaborazione in contingency di cui al paragrafo 6 dell'Appendice IV all'Allegato II dell'Indirizzo della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2012 (BCE/2012/27) sia stata disattivata e al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 24 ter, comma 1, delle Condizioni generali,
- dal calcolo degli interessi sono escluse la giornata operativa o le giornate operative nell'arco delle quali si è protratta l'interruzione prolungata di TARGET2.

Titolo V
Disposizioni comuni

Articolo 19

(Data di applicazione e decorrenza)

La presente versione del Contratto quadro si applica a decorrere dall'8 luglio 2022.